

L'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
Liceo Classico Statale "Pitagora"

***NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
Ai sensi del DPR 134/2025***

Il presente regolamento annulla e sostituisce i titoli corrispondenti del Regolamento di Istituto vigente

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 16 dicembre 2025



PREMESSA

I Decreti del Presidente della Repubblica n. 134 e n. 135 dell'8 agosto 2025, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 che introducono modifiche sostanziali allo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* (D.P.R. n. 249/1998) e al *Regolamento sulla valutazione* (D.P.R. n. 122/2009), rafforzano la centralità educativa del comportamento e introducono un nuovo regime di sanzioni disciplinari, che la comunità scolastica è chiamata ad applicare.

Il Nuovo Regime delle Sanzioni Disciplinari (D.P.R. n. 134/2025)

Le sanzioni disciplinari sono ridefinite con un forte accento sulla funzione educativa, riparativa e non solo punitiva.

Durata Sospensione	Modalità della Sanzione	Finalità	Competenza
Fino a 2 giorni (allontanamento dalle lezioni)	Lo studente non è allontanato dalla scuola, ma deve svolgere Attività di Approfondimento e Riflessione sulle conseguenze del suo comportamento.	Mantenere il rapporto con la comunità scolastica e favorire l'autocritica e la consapevolezza del danno.	Consiglio di Classe
Oltre 2 giorni e fino a 15 giorni (allontanamento dalle lezioni)	Lo studente è coinvolto in Attività di Cittadinanza Attiva e Solidale (es. volontariato, assistenza, cura dei beni comuni) presso Enti e strutture convenzionate con la scuola.	Garantire un'esperienza riparativa per la comunità e formativa per lo studente, secondo un principio di temporaneità e gradualità. Tali attività possono proseguire anche dopo il rientro in classe.	Consiglio di Classe
Oltre 15 giorni (allontanamento dalla comunità scolastica)	La sanzione mantiene l'obbligo delle Attività di Cittadinanza Solidale e prevede l'intervento obbligatorio dei servizi sociali e/o psico-pedagogici per un percorso di reinserimento.	Sanzionare le infrazioni più gravi, con l'obiettivo prioritario di un reinserimento positivo.	Consiglio di Istituto



Il Nuovo Decreto introduce, quindi, la distinzione fra *“allontanamento dalle lezioni”* e *“allontanamento dalla comunità scolastica”*

A sua volta, la sanzione dell’**“allontanamento dalle lezioni”**, comminata dal Consiglio di Classe, prevede due diversi step: **fino a 2 giorni** e **da 3 a 15 giorni**. Nel primo caso, le attività di recupero educativo sono gestite direttamente dalla scuola tramite docenti incaricati di realizzare attività di *“approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”*; nel secondo caso, tali attività si svolgono presso *“le strutture ospitanti (...) con le quali l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, stipula convenzioni”*.

Le strutture ospitanti sono associazioni, enti del Terzo settore, organizzazioni che operano nel sociale, che aderiscono ad apposito avviso pubblico predisposto dall’USR sulla base di requisiti e di criteri definiti dal MIM. Spetta all’USR, dopo averne verificato i requisiti, fornire alle scuole gli elenchi degli enti idonei.

Il nuovo Regolamento precisa ulteriormente che:

- durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l’obbligo di vigilanza sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze;
- le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale vanno computate nei tre quarti dell’orario annuale personalizzato, richiesto ai fini della validità dell’anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti;
- il mancato o parziale svolgimento di tali attività viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini della attribuzione del voto di comportamento.

Nelle more dell’attivazione della procedura regionale, o nell’assenza di “strutture ospitanti” idonee e/o disponibili, lo Statuto (nuovo comma 8-quater dell’art. 4) prevede che “le attività di cittadinanza attiva e solidale (...) sono svolte a favore della comunità scolastica”. Ne deriva che gli studenti sanzionati disciplinarmente con l’allontanamento dalle lezioni hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola per lo svolgimento di “attività di cittadinanza” appositamente organizzate.

L’allontanamento qualificato come **“allontanamento dalla comunità scolastica”** ha una durata superiore ai 15 giorni e può includere, altresì, le sanzioni gravissime dell’esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all’esame di Maturità.

Anche nei casi di allontanamento superiore a 15 gg, la scuola deve prevedere un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, va valutato e costruito *“un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”*, coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali e l’autorità giudiziaria.



Art. 1 Principi Generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale e lo studente ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
4. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
5. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
6. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente.
7. Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni sono inseriti nel fascicolo personale dello studente e lo seguono nell'eventuale trasferimento ad altra istituzione scolastica.

Art. 2 Doveri degli studenti

In ottemperanza a quanto disposto dal DPR 249/98, e in particolare all'art. 3, si definiscono di seguito i **comportamenti sensibili** che, ove non rispettati, potranno generare sanzioni disciplinari. Pertanto, gli studenti e delle studentesse:

1. sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
2. sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
3. nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, evitando qualunque atteggiamento che possa recare turbamento al regolare andamento della scuola
4. sono tenuti a utilizzare un linguaggio appropriato, evitando il turpiloquio e/o l'oltraggio, anche se non intenzionale nei confronti degli altri
5. sono tenuti a frequentare la scuola, ambiente educativo e luogo istituzionale, con un abbigliamento sobrio e decoroso, consono al contesto scolastico
6. sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di agibilità dei locali della scuola
7. sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e gli strumenti didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e alle persone che in essa operano
8. collaborano a mantenere accogliente e fruibile l'ambiente scolastico e ad averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

Art. 3 Tipologie di Sanzioni

Gli studenti che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze, così come di seguito elencato:

- A. richiamo verbale;
- B. annotazione scritta sul R.E.
- C. nota disciplinare;
- D. allontanamento dalle lezioni fino a due giorni;
- E. allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni;
- F. allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni;
- G. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni;
- H. esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione all'esame di maturità.

Le sanzioni di cui alle lettere A- B -C sono irrogate dal Docente presente al fatto (o dal Dirigente Scolastico, se presente o informato del fatto). Le sanzioni di cui alle lettere D, E sono irrogate dal Consiglio di Classe. Le sanzioni di cui alle lettere F, G ,H sono irrogate dal Consiglio di Istituto.

ART. 4 Le Sanzioni Disciplinari

1. Richiamo verbale in forma privata o in classe da parte del Docente e/o del Dirigente Scolastico, che non prevede inflizione di sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- scarsa diligenza e puntualità
- disturbo lieve durante la lezione
- utilizzo di un comportamento inadeguato e/o scorretto rispetto all'abbigliamento e all'uso inappropriato di dispositivi non funzionali all'attività didattica
- banchi, sedie e gli ambienti della scuola lasciati in modo disordinato e imbrattati
- violazioni delle indicazioni relative ai percorsi e agli orari di entrata e uscita e utilizzo inappropriato degli spazi predisposti nelle aule
- lievi violazioni delle norme di sicurezza

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la irrogazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

1. Annotazione sul RE

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Rispetto degli altri	Disturbo continuato durante le lezioni	Dirigente Scolastico	NON impugnabile
	Mancanza di rispetto del materiale altrui	Docente	
	Reiterato mancato possesso dei sussidi personali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche		

Rispetto delle regole	Permanenza fuori dall'aula oltre il tempo solitamente consentito, senza avvisare il docente di fatti o situazioni specifiche	Dirigente Scolastico Docente	NON impugnabile
	Condivisione di credenziali (codici, password, link) in proprio possesso		
	Utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico		
Rispetto delle norme di sicurezza	Violazione del Regolamento dei laboratori o degli spazi attrezzati che possono generare pericoli e/o danni a cose o persone	Dirigente Scolastico Docente	NON impugnabile
Rispetto delle strutture e delle attrezzature	Mancanze nel mantenimento della pulizia dell'ambiente e nel rispetto degli arredi scolastici e degli strumenti informatici di cui sono dotate le aule	Dirigente Scolastico Docente	NON impugnabile

La contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente e contestualmente annotata sul RE. Alla terza annotazione scritta l'ammonizione viene tramutata in nota disciplinare.

2. Nota disciplinare

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Rispetto degli altri	Atteggiamento irrispettoso e/o offensivo nei confronti del personale docente e non docente	Dirigente Scolastico Docente	NON impugnabile
	Atti o parole non corretti (perché volgari / offensivi / minacciosi ecc) nel rapporto tra studenti, tra studenti e studentesse.		
	Danneggiamento del materiale altrui		
Rispetto delle regole	Utilizzo di ausili e supporti non digitali allo scopo di falsare la prestazione	Dirigente Scolastico Docente	NON impugnabile

	richiesta		
	Allontanamento dall'aula senza autorizzazione		
	Condotte non corrette (atteggiamenti / parole / azioni) durante uscite / visite / viaggi d'istruzione / stage e FSL)		
	Introduzione o visione nei locali della scuola di riviste/giornali/filmati con immagini o situazioni non rispettosi della moralità		
Rispetto delle norme di sicurezza	Lancio o uso inappropriato di oggetti che mettano in pericolo l'incolumità altrui Introduzione nei locali della scuola di armi giocattolo, puntatori laser giochi che facilitano subbugli e rumori	Dirigente Scolastico Docente	NON impugnabile
Rispetto delle strutture e delle attrezzature	Danneggiamento volontario delle attrezzature di laboratorio o degli arredi scolastici di lieve entità.	Dirigente Scolastico Docente	NON impugnabile

N. B. : Alla luce del nuovo regime delle sanzioni disciplinari (D.P.R. n. 134/2025), nel caso di più note disciplinari per la stessa condotta, il Coordinatore di classe informa il Dirigente Scolastico che convocherà il Consiglio di Classe per il provvedimento disciplinare di allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni. Lo studente dovrà svolgere attività di "approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare".

3. Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Rispetto degli altri	Offese o molestie verbali a danno dei componenti della comunità scolastica	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
	Diffusione sui social di registrazioni personali e/o di gruppo effettuate in ambiente scuola (aula,		

	laboratori, corridoi, bagni ecc..)		
	Ricorso alla violenza verbale tra compagni (a scuola e fuori scuola, uscite, viaggi ecc.)		
Rispetto delle regole	Allontanamento non autorizzato dai locali dell'Istituto	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
	Falsificazione di firme		
	Manipolazione o manomissione di registri o documenti di scuola		
Rispetto delle norme di sicurezza	Violazione delle norme di sicurezza che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
Rispetto delle strutture e delle attrezzature	Utilizzo delle strutture e delle attrezzature e dei sussidi didattici tali da arrecare danni al patrimonio della scuola. Imbrattamento dei muri e degli ambienti scolastici	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia

4. Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Rispetto degli altri	Linguaggio e/o comportamenti particolarmente irrispettosi o offensivi verso gli operatori scolastici e/o i compagni	Sospensione da 3 a 5 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
	Diffusione di foto, screenshot e registrazioni relative al docente, alla sua lezione e ai			

	compagni			
	Ricorso alla violenza fisica tra compagni (a scuola e fuori scuola <i>uscite, viaggi, ecc.</i>)	Sospensione da 5 a 10 giorni		
	Diffusione sui social di registrazioni personali e/o di gruppo effettuate in ambiente scuola (aula, laboratori, corridoi, bagni ecc..) di natura volgare o offensiva.	Sospensione da 10 a 15 giorni		
	Comportamento offensivo e/o violento verso il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente			
Rispetto delle regole	Comportamenti gravi contrari alle norme di disciplina e/o sicurezza durante uscite / visite / viaggi / stage e FSL	Sospensione da 3 a 5 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
	Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe e/o spray urticanti e/o sostanze tossiche e/o oggetti contundenti			

Rispetto delle norme di sicurezza	Violazione intenzionale delle norme di sicurezza che possano mettere in pericolo l'incolumità propria e altrui (a scuola e fuori scuola, <i>uscite, viaggi ecc.</i>)	Sospensione da 5 a 10 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
	Uso di alcolici e/o droghe e/o spray urticanti e/o sostanze tossiche e/o oggetti contundenti (a scuola e fuori scuola, <i>uscite, viaggi, ecc.</i>)	Sospensione da 10 a 15 giorni		
Rispetto delle strutture e delle attrezzature	Manomissione di beni informatici della scuola in modo da renderli non utilizzabili comprometterne il funzionamento	Sospensione da 3 a 5 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
	Sottrazione di oggetti di proprietà altrui (a scuola e fuori scuola, <i>uscite, viaggi ecc.</i>)	Sospensione da 5 a 10 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia
	Sottrazione di beni e/o attrezzature di proprietà della scuola		Consiglio di Classe	Organo di Garanzia

Precisando che non tutte le tipologie di fatti ed accadimenti verificabili possono essere riportati nelle tabelle sopra esposte, per le infrazioni non espressamente contemplate, si rimanda alla decisione del CdC per quanto attiene l'irrogazione della sanzione. Il CdC potrà procedere facendo ricorso all'analogia, inquadrando il fatto realmente accaduto nel tipo di Doveri violato e nella gravità dell'infrazione.



Nel range di sanzione attribuibile, il C.d.C. valuterà la gravità di ogni comportamento sanzionabile determinando così la durata effettiva della sanzione.

L'allontanamento superiore a 2 giorni può anche produrre l'esclusione da viaggi d'Istruzione, visite guidate e uscite didattiche, secondo la decisione adottata dal CdC rispetto alla specifica infrazione a carico dello studente.

5. Allontanamento dalla comunità per un periodo superiore a 15 giorni

Il provvedimento è disposto dal Consiglio d'istituto, su proposta del Consiglio di Classe, nei casi specificamente previsti al nuovo comma 9 dell'art. 4 dello Statuto:

- quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

6. Allontanamento dalla comunità fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

7. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'Esame di Maturità

Nei casi più gravi di quelli sopra indicati e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). qualora si materializzino le seguenti fattispecie, tutte congiuntamente:

- a) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale
- b) non esperibilità di interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti **6), 7), 8)** possono essere comminate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione Scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. In tali casi la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 5 Procedure in caso di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica.

- a. Il docente che rileva infrazione grave al regolamento segnala il fatto sul registro di classe

e lo comunica al docente coordinatore e al dirigente.

- b. Nel caso la gravità dell'infrazione possa comportare la sospensione dalle lezioni, è aperto procedimento disciplinare nei confronti dello studente, che ne riceve notifica (se minore, l'atto è indirizzato alla famiglia), ed è convocato, entro 3 gg dalla segnalazione, il Consiglio di classe in seduta straordinaria. La convocazione è estesa ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.
- c. Alla seduta è convocato anche lo studente responsabile, accompagnato dalla famiglia se minorenne, al quale è sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni. Tale esposizione può essere anche affidata ad una memoria scritta da indirizzare al Consiglio di classe.
- d. Il Consiglio di classe, esaminato il caso e sentito lo studente, all'unanimità o a maggioranza, delibera sull'irrogazione dell'eventuale sospensione fino a quindici giorni. Della seduta è redatto verbale contenente il dispositivo, le motivazioni e la composizione dell'eventuale maggioranza.
- e. Il Dirigente procede infine alla comunicazione ufficiale della sospensione, che riporta il dispositivo, la motivazione e le indicazioni sulle procedure di impugnazione. Il provvedimento viene annotato sul registro di classe.
- f. In caso ricorrano le condizioni per irrogare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, il Consiglio di classe formula una proposta di sanzione e la trasmette al Consiglio di Istituto, insieme al verbale della seduta. Il Presidente del Consiglio di Istituto, sentito il dirigente, dispone la convocazione del Consiglio di norma entro tre giorni dalla proposta, e comunque nel tempo più breve possibile. Il Consiglio di Istituto, secondo il criterio della maggioranza assoluta, delibera sull'irrogazione dell'eventuale sanzione dell'allontanamento superiore a quindici giorni, che viene comunicata alla famiglia, allo studente e annotata sul registro.

Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 30 giorni dalla contestazione, e comunque entro il termine delle lezioni.

Art. 6 Divieto di utilizzo dei Dispositivi Mobili

La Circolare MIM del 16 giugno 2025 dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico.

Il Liceo ha adottato specifico Circolare Prot. n°5204 IV del 12/09/2025 che integra quanto stabilito a riguardo nel Regolamento di Istituto vigente. In particolare, si ricorda che:

- La **prima violazione** comporterà un **richiamo verbale con annotazione sul registro di classe**, il ritiro temporaneo del dispositivo fino al termine dell'ora di lezione e la comunicazione alla famiglia (che visualizzerà su RE Nuvola "altro tipo di nota").
- La **violazione successiva** prevedrà il **richiamo scritto, "nota disciplinare" su RE Nuvola**, il ritiro del dispositivo fino al termine delle attività giornaliere e la convocazione della famiglia.
- Nel caso di **reiterata inosservanza** delle disposizioni, si procederà con l'applicazione delle **sanzioni disciplinari più gravi** previste dal regolamento d'istituto, che includono la sospensione dalle lezioni e l'attivazione di percorsi educativi specifici sull'uso responsabile delle tecnologie digitali.

SI RICORDA CHE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, SECONDO IL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ, INFLUISCE SULLA VALUTAZIONE ANNUALE DELLA CONDOTTA.

CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

PREMESSA

TENUTO CONTO del Codice Interno per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo, elaborato ai sensi dell' Art.1 lett. C comma 3 della Legge 17 maggio 2024, n. 70;

CONSIDERATA la necessità di garantire un ambiente scolastico sicuro, rispettoso e inclusivo;

Il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, normato dagli atti:

-Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

-Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";

-D. Lgs. 15 luglio 2025, n. 99, istitutivo del Codice per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; e dai più recenti interventi

-D.P.R. 24 settembre 2025, n. 134, recante "Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R. 249/1998);

-D.P.R. 24 settembre 2025, n. 135, recante "Riforma della valutazione del comportamento e degli apprendimenti";

rende necessario l'aggiornamento della specifica sezione del Regolamento di Istituto vigente.

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi educativi, disciplinari e di prevenzione relativi a comportamenti di bullismo e cyberbullismo, in coerenza con i principi di dignità, libertà, uguaglianza e rispetto della persona.
2. Le sanzioni hanno esclusiva finalità educativa e riparativa e sono proporzionate alla gravità del comportamento.
3. Le disposizioni si applicano ai comportamenti commessi nell'ambito scolastico, durante attività extrascolastiche organizzate dall'Istituto o mediante strumenti digitali riconducibili all'ambiente scolastico.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) **Bullismo**: qualsiasi atto intenzionale, reiterato e prevaricante volto a offendere, intimidire o escludere un altro studente;
- b) **Cyberbullismo**: azione di offesa, diffamazione, minaccia o diffusione di contenuti lesivi attuata tramite mezzi informatici o telematici.

2. Le condotte si distinguono in quattro livelli di gravità: lieve, moderata, grave, molto grave, secondo intenzionalità, reiterazione e danno prodotto.

Art. 3 – Organi competenti

1. Le sanzioni disciplinari sono deliberate:
 - dal Dirigente Scolastico per infrazioni lievi e moderate;
 - dal Consiglio di Classe per infrazioni gravi e molto gravi;
 - dal Consiglio d'Istituto, in caso di ricorso o allontanamento superiore a 15 giorni.
2. È istituita la figura del Referente per il bullismo e il cyberbullismo, che coordina le azioni preventive e collabora alla gestione dei casi.

Art. 4 – Sanzioni per comportamenti di bullismo e cyberbullismo

Comma 1 – Condotte lievi

- Annotazione sul registro elettronico;
- Incontro educativo con il referente bullismo;
- Elaborato scritto o multimediale sul tema del rispetto e della cittadinanza digitale;
- Colloquio formativo con la famiglia.

Comma 2 – Condotte moderate

- Nota disciplinare
- Sospensione con obbligo di frequenza fino a due giorni, con partecipazione ad attività educative specifiche;
- Collaborazione alla rimozione di contenuti digitali offensivi;
- Mediazione scolastica con la vittima, previo consenso;
- Partecipazione a laboratori formativi su legalità e convivenza civile.

Comma 3 – Condotte gravi

- Sospensione da 3 a 15 giorni, con obbligo di attività di cittadinanza attiva e solidale, come previsto dal D.P.R. 134/2025;
- Abbassamento del voto di condotta fino a 6/10;
- Comunicazione alle famiglie e, se necessario, agli organi competenti (Polizia Postale o Servizi Sociali);
- Elaborazione di un Progetto educativo personalizzato per il recupero comportamentale.

Comma 4 – Condotte molto gravi

- Allontanamento dalla comunità (sospensione superiore a 15gg);;
- Possibilità di non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in caso di voto di condotta pari o inferiore a 5/10;
- Obbligo di partecipare a percorsi di rieducazione comportamentale presso enti o associazioni esterne;
- Segnalazione all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dal D.Lgs. 99/2025.

Tabella riepilogativa delle sanzioni

Gravità	Descrizione del comportamento	Sanzioni previste
Lieve	Comportamenti isolati di prevaricazione o offesa verbale Condotte di complicità col bullo, che non comportano necessariamente una partecipazione diretta.	Annotazione sul R.E. Incontro educativo, colloquio con la famiglia, elaborato riflessivo
Moderata	Comportamenti reiterati o diffamatori con danno minimo.	Nota disciplinare e/o Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, mediazione, rimozione contenuti offensivi, laboratori formativi
Grave	Offese continuative, aggressioni fisiche o cyber-offese gravi	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, abbassamento voto di condotta fino a 6/10, comunicazione a famiglie e autorità, progetto educativo personalizzato
Molto grave	Atti gravi continuativi, minacce, diffusione contenuti lesivi, cyberbullismo estremo	Allontanamento dalla comunità, non ammissione all'anno successivo o rieducazione, segnalazione all'autorità giudiziaria

Art. 5 – Misure di recupero educativo

- Ogni sanzione deve essere accompagnata da un intervento formativo e di recupero, che può comprendere:
 - incontri con esperti o psicologi scolastici;
 - partecipazione a progetti sulla legalità digitale;
 - attività di volontariato o servizio alla comunità scolastica.
- Il rientro dello studente autore del comportamento avviene previa verifica del percorso di recupero.

Art. 6 – Tutela della vittima

- La scuola garantisce protezione immediata alla vittima attraverso:
 - supporto psicologico;
 - riservatezza dei dati personali e digitali;
 - interventi per ristabilire condizioni di sicurezza nella frequenza scolastica.
- È vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione verso la vittima o chi abbia segnalato i fatti.

Art. 7 – Procedura disciplinare

- Ogni sanzione è preceduta da contestazione formale e ascolto obbligatorio dello studente.
- È garantito il diritto di ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni.
- Tutti i provvedimenti sono comunicati per iscritto alle famiglie e annotati nel registro



elettronico.

Art. 8 – Voto di condotta e Patto educativo di corresponsabilità

1. Le infrazioni relative a bullismo e cyberbullismo concorrono alla determinazione del voto di condotta, ai sensi del D.P.R. 135/2025.
2. Il Patto educativo di corresponsabilità include specifici impegni di studenti e famiglie contro ogni forma di prevaricazione o abuso digitale.

Art. 9 – Prevenzione e collaborazioni

1. L'Istituto promuove attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a studenti, docenti e genitori.
2. Il Liceo collabora con i Servizi sociali, le associazioni territoriali e i centri di supporto psicologico.

Le disposizioni sopraesposte sono parte integrante del Codice Interno Antibullismo e Anticyberbullismo e saranno oggetto di revisione periodica in caso di nuove disposizioni normative.

FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 Ricorso all'Organo di Garanzia

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni e /o dalla comunità è possibile fare ricorso entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia che si esprime entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 2 Funzioni

1. L'Organo di Garanzia è un organo collegiale per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari. Esso si basa sul principio che definisce la scuola una comunità all'interno della quale ciascuno ha il diritto/dovere di operare allo scopo di individuare modalità di comportamento appropriate atte a promuovere e garantire una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra Scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli Studenti nei confronti dei docenti e viceversa.
2. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello *Statuto degli Studenti e delle Studentesse*, sono:
 - prevenire ed affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della Scuola e/o in merito all'applicazione dello Statuto e trovare soluzioni adeguate
 - esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli Studenti del Liceo o da chi ne esercita la patria potestà in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina

Art. 3 Composizione-elezione- vigenza- incompatibilità

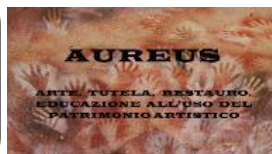
1. L'organo è costituito da
 - il Dirigente Scolastico (o un suo delegato)
 - un docente, designato dal Consiglio d'Istituto
 - un rappresentante dei genitori, designato dal Consiglio d'Istituto
 - un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio d'Istituto

La nomina dei componenti dell'Organo di Garanzia interno alla scuola è competenza del Consiglio di Istituto che lo elegge tra i propri componenti. Ciascun componente viene eletto a maggioranza assoluta. Il Consiglio d'Istituto elegge, altresì, membri supplenti per ognuno di essi, che subentrano ai componenti effettivi in caso di incompatibilità/assenza.

2. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene, di norma, durante la prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto e resta in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio stesso, mentre la rappresentanza degli studenti solamente per un anno.
3. L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto. In caso di decadenza/perdita del diritto di far parte dell'OG di singoli membri, questi ultimi saranno sostituiti con elezione di un altro membro della stessa componente (genitori, docenti, studenti) alla prima seduta utile del Consiglio d'Istituto.
4. Il Consiglio d'Istituto procede alla surroga in caso di perdita del diritto e/o incompatibilità di uno dei membri effettivi a partecipare alla seduta, tenendo conto dell'elenco dei nominativi dei membri supplenti.
5. Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.
6. Il rappresentante dei docenti componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
7. L'alunno componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a un proprio/a compagno/a di classe.

Art. 4 Modalità e criteri di funzionamento generali

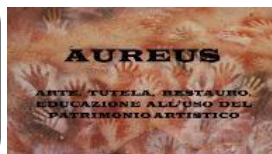
1. L'OG è presieduto dal Dirigente Scolastico. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente dell'Organo di Garanzia.
2. Esso decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che possono insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.



3. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se adottate a maggioranza qualificata.
4. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, da un supplente indicato dal Consiglio d'Istituto.
5. Si riunisce ogni qualvolta pervenga una segnalazione ed è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato).
6. La convocazione dell'Organo di Garanzia compete al Dirigente Scolastico.
7. La convocazione ordinaria deve essere effettuata con almeno tre giorni di anticipo. In caso di urgenza motivata, il Dirigente Scolastico potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
8. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi di materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso.
9. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà riportato nel verbale. Nelle operazioni di voto non è consentita l'astensione. Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla *privacy*.

Art. 5 I Ricorsi per le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina dell'Istituto può essere presentato da uno dei genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescrivito di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento d'Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione. L'OdG si esprime entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3. L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso legata a:
 - aspetti non presi in esame durante l'accertamento
 - carenza di motivazione
 - eccesso della sanzioneLa mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
4. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
5. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
6. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un *dossier* e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
7. L'Organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è



stata irrogata la sanzione disciplinare alla presenza del genitore o di chi ne fa le veci nel caso di studente minorenni.

8. È convocato a partecipare alla seduta anche il docente o il non docente, qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti del docente o non docente coinvolto.
9. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
10. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
11. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dello studente e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
12. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.
13. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate (Consiglio di Classe e genitori/tutori dello studente) entro i cinque giorni successivi alla delibera.
14. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno al Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di Vairano Scalo è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

PITAGORA
CROTONE

ιστορις

φιλοσοφιας